



Città di
Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____.



INDICE

Art. 1- Istituzione e cessazione

Art. 2 - Nomina dei commissari

Art. 3 - Rappresentanza dei gruppi Consiliari nelle Commissioni

Art. 4 - Presidenza

Art. 5 - Compiti

Art. 6 - Convocazione e funzioni segretariali

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

Art. 8. - Validità delle sedute

Art. 9 - Votazioni nelle Commissioni

Art. 10 - Verbali delle riunioni

Art. 11 - Commissioni esterne

Art. 12 - Commissione di indagine

Art. 13 - Richieste di dati. Audizioni e collaborazione di terzi

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

Art. 15 - Disposizione di rinvio



Art. 1 – Istituzione e cessazione

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei componenti. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, le commissioni speciali ai sensi degli articoli 41 e 42 dello Statuto comunale.
2. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dell'Ente.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Il Consiglio Comunale può istituire – a maggioranza assoluta – Commissioni consiliari non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 2 – Nomina dei commissari

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai Capigruppo dei Gruppi Consiliari entro dieci giorni dalla costituzione. Le designazioni sono inviate dai Capigruppo al Presidente del Consiglio e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. I membri di Commissioni non permanenti sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione stessa, su designazione dei Capigruppo dei Gruppi Consiliari.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
4. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto e senza gettone di presenza, hanno invece diritto al permesso retribuito dal lavoro. La presenza dell'uditore non viene conteggiata ai fini del raggiungimento del numero legale.
5. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al comma 1 per le Commissioni permanenti e con quella di cui al comma 2 per le Commissioni non permanenti.
6. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle Commissioni permanenti da un altro Consigliere del suo gruppo, dandone tempestiva comunicazione, per il tramite del capogruppo, al presidente della commissione consiliare permanente.
7. Per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, ai componenti spetta una indennità di presenza pari a quella prevista per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Rappresentanza dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni

1. Ciascuna Commissione permanente è formata secondo la seguente articolazione:



- a. da un Consigliere per Gruppo, inclusi i Gruppi composti da un consigliere;
 - b. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 3 a 4 Consiglieri;
 - c. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 5 a 6 Consiglieri;
 - d. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da oltre 7 Consiglieri.
2. Qualora l'applicazione del comma precedente non garantisca alla maggioranza una rappresentanza numerica superiore rispetto alla minoranza di almeno due membri, si procede con l'integrazione di due ulteriori consiglieri, nominati dalla maggioranza.
 3. I Gruppi possono procedere a variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
 4. Il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri Comunali possono sempre partecipare con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

Art. 4 - Presidenza

1. Nella prima seduta di insediamento della commissione consiliare, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni eleggono tra i propri componenti, con voto distinto e palese, il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i componenti della medesima commissione. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza. La votazione è generalmente a scrutinio palese, con la possibilità che si proceda a scrutinio segreto qualora lo decida la maggioranza dei componenti la commissione. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità, risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nel corso dell'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. La Presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente o si tratti della seduta di insediamento della Commissione. Per l'individuazione del consigliere anziano si fa riferimento all'articolo 36 dello Statuto.
4. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.
5. Sia il Presidente che il Vice Presidente possono essere revocati mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Componenti della Commissione, di una proposta di sfiducia costruttiva, presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei Componenti e votata a maggioranza assoluta dei componenti. La riunione della Commissione per deliberare sulla proposta di sfiducia costruttiva deve essere tenuta entro 5 (cinque) giorni feriali dal deposito della richiesta.
6. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione permanente di un componente della Commissione, il Capogruppo indica il sostituto al Presidente del Consiglio Comunale che provvede con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo,



salvo i casi revoca previsti nei commi precedenti.

Il Presidente e il Vice Presidente si possono dimettere presentando le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di cessazione dalla carica di Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione per l'elezione del nuovo Vice Presidente è convocata dal suo Presidente.

8. Durante il periodo di *vacatio* del Presidente in mancanza di convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente, assume l'incarico di Presidente il Vice Presidente.

9. Su tutte le questioni, anche interpretative del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente e, in caso di opposizione da parte di almeno la metà dei Consiglieri presenti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 5 – Compiti

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:

- a. svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b. esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dai singoli Consiglieri Comunali, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dagli Assessori;
 - c. formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
 - d. esaminare le mozioni, le istanze e petizioni singole o collettive affidate per competenza dal Presidente del Consiglio comunale, per stabilire le modalità di trattazione e votazione in Consiglio comunale;
 - e. assumere iniziative di stimolo all'attività dell'Amministrazione da sottoporre all'esame degli organi competenti;
 - f. ogni altra attività assegnata dallo Statuto, dal presente Regolamento o comunque dal Consiglio comunale.
2. L'Ufficio di Presidenza invia alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali ritiene opportuno che venga espresso parere.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni le Commissioni, attraverso il proprio Presidente, possono chiedere l'audizione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei revisori dei conti, dei Dirigenti e degli Amministratori del Comune, degli Amministratori e Dirigenti degli Enti ad esso collegati, nonché di eventuali consulenti nominati dal Sindaco.

Art. 6 - Convocazione e funzioni segretariali

1. La commissione viene convocata su disposizione del rispettivo Presidente che fissa gli argomenti da trattare in ciascuna seduta, almeno 24 ore prima della data stabilita; ogni segretario di



Commissione comunica a tutti i componenti ed ai capigruppo la convocazione della stessa mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o altro strumento di comunicazione previamente comunicato dal singolo consigliere.

I testi delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della Commissione devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, se non già in precedenza comunicati.

2. È onere del Segretario di ciascuna Commissione comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza ed a tutti i singoli consiglieri, anche collettivamente, il calendario indicativo delle sedute della rispettiva commissione, per come previsto da ciascun presidente, da tenere nei 15 (quindici) giorni successivi, fatte salve eventuali modifiche. Identica procedura è utilizzata per eventuali aggiornamenti o impedimenti da parte del Presidente e della maggior parte dei componenti della commissione.

3. In caso di necessità ed urgenza, il presidente può disporre la convocazione anche con preavviso inferiore a quanto stabilito al precedente comma 1.

4. Le commissioni si riuniscono, di norma, secondo un calendario complessivo interno, in modo da evitare sovrapposizioni negli orari delle singole sedute e permettere la presenza dei Consiglieri a tutte le riunioni. Il calendario viene stilato a cura del Presidente del Consiglio, previo confronto con la conferenza dei Presidenti di commissione.

5. Per gli argomenti che coinvolgono la competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio o i Presidenti delle commissioni consiliari interessate, possono convocare riunioni congiunte. E' possibile convocare le Commissioni "in seduta congiunta" qualora gli argomenti da trattare rientrino nelle competenze di più Commissioni. La convocazione viene effettuata congiuntamente dai rispettivi presidenti interessati indicando anche il segretario verbalizzante.

6. Salvo autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni non possono riunirsi nei giorni in cui si tiene la seduta del Consiglio Comunale.

7. Nel caso di prolungata e perdurante inattività di una Commissione per oltre 30 giorni, almeno tre dei componenti possono chiederne per iscritto al Presidente la convocazione, fissando, contestualmente, la data e l'ordine del giorno. Il Presidente ha obbligo di ottemperare entro dieci giorni, mantenendo la data e l'ordine del giorno richiesto. In difetto, la commissione può essere convocata direttamente da almeno tre dei suoi componenti.

8. I Capigruppo dei gruppi consiliari hanno diritto di surrogare per la durata della seduta stessa uno o più componenti effettivi appartenenti al proprio gruppo dandone preventiva comunicazione al Presidente. I Capigruppo possono essere surrogati da un consigliere del medesimo gruppo mediante preventiva comunicazione al Presidente.

9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente appartenente all'area degli istruttori (ex. categoria C) o da personale appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D), ovvero in caso di comprovata carenza di personale all'uopo idoneo ed utilizzabile, temporaneamente anche da un dipendente dell'area degli operatori esperti (ex. categoria B) che assuma tali funzioni in maniera non prevalente rispetto agli altri propri compiti lavorativi e purché questi sia provvisto di adeguate competenze ed attitudini e, in ogni caso, di un



titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

10. Le funzioni di segretario di commissione sono attribuite con provvedimento del Segretario generale, sentito il rispettivo Presidente.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni consiliari si svolgono in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, evidenziando a verbale eventuali assenze.
2. Il Presidente della Commissione gestisce la riunione, dirige e regola la discussione a garanzia della collegialità, concede la parola ai consiglieri che chiedano di intervenire, nell'ordine in cui si registra la richiesta di intervento e ha la possibilità di disporre la disattivazione temporanea dei microfoni dei partecipanti al fine di garantire uno svolgimento ordinato della seduta. La programmazione degli ordini del giorno, la definizione del calendario, così come la complessiva organizzazione delle convocazioni avvengono in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali.
3. Ulteriori elementi di dettaglio, a contenuto meramente operativo e funzionali allo svolgimento della seduta, possono essere definiti dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni possono essere di prima e di seconda convocazione.
2. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando è presente la metà dei Componenti assegnati. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Componenti.
3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, mediante appello nominale, trascorsi 20 minuti dall'ora di convocazione. Il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere anziano tra i presenti, qualora constati che non è stato raggiunto il numero legale, dichiara deserta la seduta.

Art. 9 - Votazioni delle Commissioni

Le Commissioni votano, di regola, per appello nominale con voto palese. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Art. 10 - Verbali delle riunioni

1. Il segretario assegnato a ciascuna commissione è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. I Consiglieri, componenti della Commissione, possono richiedere che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.
3. L'approvazione del verbale è fatta, di norma, entro le tre sedute successive. Il verbale è depositato



presso la segreteria dell'ufficio delle commissioni consiliari, copia dello stesso può essere rilasciato su richiesta dei consiglieri.

4. In caso di necessità, formalmente accertata dal Presidente della Commissione, la verbalizzazione della seduta può essere affidata anche al componente più giovane della Commissione medesima. Le sedute delle commissioni sono registrate ed i rispettivi *files* sono salvati in apposito archivio informatico conservato presso l'Ufficio di Presidenza. Di tale attività si dà atto nel verbale in forma scritta, al quale si rinvia ad eventuale consultazione della registrazione integrale.

Art. 11 - Commissioni consiliari esterne

1. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni esterne, cioè composte da cittadini che non ricoprano il ruolo di Consiglieri Comunali, al fine di promuovere la più ampia partecipazione istituzionale ed il dialogo civico. In particolare, sono previste le seguenti commissioni esterne: la Commissione consiliare per le Politiche Giovanili e la Commissione consiliare per le Pari Opportunità.

2. I Gruppi consiliari dovranno indicare i membri esterni; la composizione della Commissione deve rispecchiare la rappresentanza politica delle commissioni permanenti, in ogni caso con il 60% -della-maggioranza e il 40% della minoranza.

3. Le Commissioni di cui al precedente comma si riuniscono una volta al mese, con la possibilità di ulteriori incontri qualora vi siano esigenze legate ai compiti ad esse assegnati.

4. Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni consiliari esterne, si applicano le norme del presente regolamento.

5. Per i componenti delle Commissioni esterne non è previsto alcun compenso e per la partecipazione alle riunioni delle commissioni non è previsto il riconoscimento di permessi retribuiti dal lavoro.

Art. 12 Commissione di indagine

1. Su istanza sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine, incaricate di effettuare accertamenti su atti, provvedimenti e procedimenti dell'Amministrazione. Nell'atto istitutivo viene designato il coordinatore, definito l'ambito di indagine e fissati i termini per riferire al Consiglio.

2. I Capigruppo indicano i Consiglieri comunali che, in rappresentanza di ciascun gruppo, faranno parte della Commissione di indagine, nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari in seno alle commissioni consiliari permanenti. La composizione della Commissione d'indagine viene deliberata dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di istituzione della stessa Commissione.

3. La Commissione d'indagine, a maggioranza dei suoi membri, può deliberare in ordine all'eventuale collaborazione di esperti esterni con provata competenza in relazione alla materia oggetto di indagine. La partecipazione di membri esterni è a titolo gratuito.

Art. 13 – Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi

1. Ogni Commissione può chiedere pareri ad altre Commissioni.



2. Le Commissioni possono chiedere informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire quanto richiesto.

3. Le Commissioni hanno diritto di richiedere, attraverso il proprio Presidente, l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei revisori dei conti, dei Dirigenti e degli Amministratori del Comune, degli Amministratori e Dirigenti degli Enti ad esso collegati, nonché di eventuali consulenti nominati dal Sindaco, concordando con gli stessi il calendario dei lavori.

Per la convocazione del Sindaco, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la richiesta affinché concordi con il Sindaco la data dell'audizione.

La convocazione deve essere effettuata almeno 72 ore prima della seduta. In caso di urgenza comprovata e motivata per iscritto dal Presidente di commissione al Presidente del Consiglio, il termine può essere ridotto a 24 ore.

Per i Dirigenti e i dipendenti dell'Ente, l'assenza ingiustificata e/o la prolungata indisponibilità (per almeno tre sedute consecutive della medesima Commissione), a seguito di regolare convocazione a mezzo pec, possono costituire elemento di valutazione in sede disciplinare e/o di raggiungimento delle *performances*.

Le assenze, di cui al precedente comma, vanno giustificate con motivazioni gravi e/o specifiche, in ottemperanza al disposto dell'articolo 40 comma 6 dello Statuto Comunale.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari a titolo consultivo e/o per dare comunicazioni inerenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Ciascun Consigliere Comunale ha facoltà di presenziare, in qualità di uditore, ai lavori delle Commissioni delle quali non è componente e può intervenire senza alcun diritto di voto.

5. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono invitare altri Enti e Istituzioni, associazioni, comitati e, più in generale, soggetti pubblici e privati esterni al Consiglio a partecipare, di volta in volta e a titolo di consultazione e /o informazione esclusivamente gratuito, ai propri lavori.

Art. 14 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche, salvo che il Presidente decida con adeguata motivazione che uno o più argomenti riservati vengano discussi a porte chiuse

2. La pubblicità delle sedute delle Commissioni viene assicurata attraverso l'uso di mezzi audiovisivi a circuito interno. Nel caso di mancanza o inefficienza di tali strumenti, i Presidenti garantiscono comunque la pubblicità delle sedute.

3. Le sedute delle Commissioni d'indagine non sono pubbliche, salvo che la pubblicità non sia richiesta da un numero di commissari che rappresenti i tre quarti dei componenti il Consiglio Comunale.

4. Le emittenti televisive, radiofoniche, le testate giornalistiche, i singoli giornalisti possono effettuare foto e/o videoriprese delle sedute pubbliche delle commissioni, previa procedura di accreditamento presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Soggetti terzi, estranei alle categorie precedenti, interessati a effettuare foto e/o videoriprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere autorizzazione, istanza scritta e motivata alla Presidenza del Consiglio Comunale.



5. Il calendario quindicinale con l'ordine del giorno delle commissioni è pubblicato in apposita sezione sulla pagina istituzionale dell'Ente.
6. Le commissioni consiliari possono decidere, collegialmente, di trasmettere le proprie sedute in diretta streaming sulla pagina istituzionale del Comune, qualora si discuta di argomenti ritenuti di particolare rilevanza, dandone comunicazione e concordandone le modalità con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato, come stabilito da Regolamento.
7. I *files* contenenti le videoregistrazioni delle sedute, sono pubblicati su apposita sezione del sito Internet del Comune di Reggio Calabria.

Art. 15 – Disposizione di rinvio

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto.
2. Le attuali commissioni consiliari in carica resteranno valide e operative fino all'insediamento della prossima consiliatura, mantenendo in tal modo la continuità delle funzioni e delle attività loro attribuite, alle stesse si applicano le disposizioni del presente regolamento.